

Nei primi mesi del 2012 il settore delle costruzioni ha continuato a risentire della fase congiunturale negativa.

Secondo i dati di Infocamere-Movimprese, il tasso di natalità netto è stato pari a -1,8 per cento.

I dati forniti da ambedue le Casse edili regionali indicano, nel periodo gennaio-agosto 2012, una diminuzione del 22,0 per cento delle ore di contribuzione del comparto (-11,9 per cento nel 2011).

Secondo i dati forniti dall'Osservatorio sui lavori pubblici del Cresme, nei primi sei mesi dell'anno il valore complessivo delle opere pubbliche messe a bando in Molise è diminuito di oltre l'80,0 per cento rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente.

Sulla base dei dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) dell'Agenzia del Territorio, nei primi sei mesi dell'anno le compravendite di immobili residenziali sono diminuite del 30,6 per cento dopo la lieve ripresa rilevata nel 2011.

Dal 27 novembre 2012, presso la Prefettura di Campobasso è attivo un Tavolo istituzionale per affrontare la problematica della grave crisi del settore edilizio.

Di seguito si riportano le richieste più volte avanzate per il rilancio del settore:

1. Pagamento spettanze pregresse maturate con la Pubblica Amministrazione e superamento del ritardo cronico di 24 mesi con cui si procede alla liquidazione del dovuto alle imprese. In particolare sussiste tutt'oggi il problema dell'Accordo Quadro con la Provincia di Campobasso, ed il pagamento dello sgombero neve della stagione 2011-2012;
2. Individuazione di strumenti per l'accesso al credito e alla liquidità in favore delle imprese per evitare il collasso del settore;
3. Riavvio di un programma di appalti pubblici di importo complessivo rilevante e di tagli di contenuta entità, con particolare riferimento al completamento della ricostruzione post-terremoto, alla messa in sicurezza delle scuole e alla tutela del territorio rispetto al rischio di dissesto idrogeologico rappresentato dai 22 mila punti di frana attivi in Molise;
4. Tutela del reddito degli operai edili con strumenti di sostegno adeguati ed urgenti.

Allo scopo di raggiungere i suesposti obiettivi, le Parti s'impegnano a sostenere con forza la riattivazione di un tavolo di confronto permanente con le istituzioni regionali, con il ripristino della Consulta dell'Edilizia e della Segreteria Tecnica.

I - POLITICHE SETTORIALI

Le parti riconoscono e confermano che gli enti bilaterali hanno assunto un ruolo centrale nella gestione della correttezza comportamentale delle imprese edili e che occorre **valorizzare ulteriormente il sistema di formazione e aggiornamento professionale** delle maestranze nel tentativo di migliorare la competitività delle aziende anche mediante azioni volte a potenziare la funzionalità e l'efficacia degli enti stessi a vantaggio di imprese e lavoratori.


Tuttavia, in considerazione della grave congiuntura in atto nel settore e sopra evidenziata si rende necessario elaborare un progetto comune per una **razionalizzazione complessiva del sistema della bilateralità**. Il sistema necessita di una forte rivisitazione che deve essere finalizzata a razionalizzare e finalizzare la presenza e la funzionalità operativa degli enti, favorendo anche una riduzione dei costi.

ENTI PARITETICI

Edilcassa e formazione professionale

Premesso che

1. che l'Edilcassa del Molise ha accresciuto nel tempo le peculiarità delle proprie funzioni, contribuendo in tal modo alla creazione delle condizioni necessarie per l'osservanza dei



principi di sana e corretta concorrenza fra le imprese, contrastando il lavoro nero e le varie forme di irregolarità contributiva;

2. che in particolare negli ultimi anni la Edilcassa ha assunto anche il ruolo di promotore di importanti iniziative per formazione e la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro oltre che nella progettazione ed erogazione di servizi di formazione sulle stesse materie e, pertanto, svolge attività di formazione e prevenzione in materia di sicurezza del lavoro nell'edilizia, nell'ambito del territorio regionale del Molise ed a beneficio delle imprese iscritte all'Ente, il tutto fino alla costituzione dell'Ente Scuola e Sicurezza in base all'accordo sindacale 8 agosto 2007;

le parti concordemente ritengono che:

1. che il tema della formazione e della sicurezza sul lavoro riveste carattere prioritario attese le implicazioni di natura sociale e produttiva che ad esso sottintendono;
2. che è particolarmente sentita la necessità di sviluppare e potenziare le iniziative tese al miglioramento della sicurezza e dell'igiene del lavoro nei cantieri e delle condizioni lavorative ambientali;
3. che appare pertanto prioritaria la necessità di promuovere una più ampia diffusione della cultura della sicurezza tra gli operatori e gli addetti al settore anche mediante l'elaborazione di piani per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
4. che ciò è fondamentale in adempimento degli obblighi che scaturiscono dall'applicazione delle norme contenute nel Decreto Legislativo n. 81/08 concernenti le richiamate tematiche della sicurezza sul lavoro e della prevenzione e protezione dagli infortuni;
5. che la gravissima crisi che sta interessando il settore in Molise impone un contenimento dei costi, dei mezzi e delle risorse anche nella gestione degli enti paritetici, favorendo l'opportunità di sviluppare forme di collaborazione anche con Enti e strutture derivanti da altre contrattazioni sindacali;
6. che proprio la situazione congiunturale in atto rende necessario uno studio approfondito e costante per monitorare l'andamento e le dinamiche del settore, onde poter conoscere le evoluzioni delle criticità ed adottare rimedi correttivi sia nella gestione degli Enti paritetici sia nell'attività di proposizione e di confronto nei Tavoli con le istituzioni pubbliche

tutto quanto innanzi premesso,
le parti convengono quanto segue:



Costituzione Ente Scuola e Sicurezza

Le parti s'impegnano a procedere - entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto integrativo - alla formale costituzione dell'Ente Scuola e Sicurezza con l'attribuzione al medesimo di tutte le competenze contrattualmente stabilite in materia di formazione del personale e di quelle relative alla tutela della salute dei lavoratori e per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Dalla stessa data saranno trasferite al costituendo Ente le risorse umane e quelle finanziarie contrattualmente previste.

Borsa lavoro regionale

Le parti

- visto che il c.c.n.l. 18.06.2008, all'art. 114, prevede la istituzione della Borsa Lavoro quale "strumento per la valorizzazione piena dei lavoratori nel processo produttivo dell'edilizia, anche attraverso la formazione, nonché per contrastare il lavoro nero, il lavoro sommerso, il caporalato e l'intermediazione passiva della manodopera gestita dalla criminalità organizzata".



- tenuto conto della necessità di adeguarsi in tempi ragionevolmente brevi alla prescrizione contrattuale, che in una fase congiunturale così delicata per il settore assume importante valenza strategica per le imprese e per i lavoratori;
- convengono, con riferimento al progetto "Blen.it" definito dal Formedil nazionale sulla base dell'accordo stipulato dalle parti sociali a livello nazionale, di:
- dare mandato al costituendo Ente Scuola per la preparazione del relativo progetto attuativo, che consenta la implementazione di una banca dati regionale collegata a quella nazionale, fruibile da lavoratori ed imprese in regola, contenente tutti i dati inerenti richieste di occupazione da parte dei lavoratori ed offerte occupazionali da parte delle imprese, corsi di formazione ed aggiornamento professionale, sportello informativo;
 - dare mandato al Consiglio d'Amministrazione dell'Edilcassa Molise di valutare la possibilità di organizzare, nell'ambito della struttura esistente, la rilevazione di dati statistici sull'occupazione e sui lavori pubblici e privati, che – opportunamente integrati – possano concorrere a consentire l'elaborazione di corrette proposte per lo sviluppo e la crescita del settore.

Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Il costo della sorveglianza sanitaria è posto a totale carico delle imprese, le quali dovranno:

1. segnalare anticipatamente la data di svolgimento delle visite mediche al costituendo Ente Scuola, che svolge anche le funzioni di C.P.T. Regionale secondo le modalità che saranno definite dallo stesso organismo; nelle more dell'attivazione dell'ente stesso la segnalazione, di cui innanzi, andrà fatta all'Edilcassa;
2. sono dispensate dall'adempimento, di cui al punto precedente, le imprese che affideranno il servizio di sorveglianza sanitaria alla società convenzionata con l'Ente Scuola e Sicurezza;
3. indicare nel modulo di denuncia trimestrale da inviare all'Edilcassa la data di scadenza di validità delle visite mediche dei propri dipendenti.

Visite tecniche nei cantieri

Premesso che:

1. il D. Lgs. 81/08 prevede che gli organismi paritetici di settore possano effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di loro competenza, sopralluoghi finalizzati a supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro,
2. le Parti stipulanti nazionali – nel ritenere concordemente le visite tecniche nei cantieri uno strumento fondamentale per diffondere in tutti i soggetti coinvolti nel processo produttivo delle costruzioni la "cultura della sicurezza" e per ottimizzare nei cantieri la prevenzione degli infortuni – hanno contrattualmente definito le modalità d'intervento sui luoghi di lavoro da parte dei Comitati Paritetici Territoriali,
3. il presente Contratto Integrativo prevede la costituzione, in tempi brevi e definiti, dell'Ente Scuola e Sicurezza,

le Parti, come in premessa costituite, convengono di:

1. prevedere l'istituzione presso il costituendo Ente Scuola e Sicurezza del servizio di "Visite tecniche nei cantieri" inteso come supporto alle imprese, ai lavoratori e ai loro rappresentanti relativamente alle specifiche e concrete misure di prevenzione da adottare per rendere più sicuro ed efficiente il luogo di lavoro;
2. dare mandato al Consiglio d'Amministrazione del costituendo Ente Scuola e Sicurezza di procedere all'organizzazione del servizio stesso, tenendo conto delle prescrizioni contrattuali vigenti e valendosi di tutte le possibili sinergie, a livello pubblico o privato, attivabili;

4

3. nella definizione del modello operativo delle "Visite tecniche nei cantieri" il Consiglio d'Amministrazione del costituendo Ente Scuola e Sicurezza dovrà tener conto della necessità di coordinamento del suddetto servizio con l'attività dei RLST, di cui al presente Contratto Integrativo.

Razionalizzazione nella gestione degli enti paritetici molisani dell'edilizia

Premesso e considerato quanto evidenziato dettagliatamente nei punti precedenti sull'importanza della formazione e della sicurezza e sul ruolo nevralgico e strategico che gli enti bilaterali dell'edilizia molisana rivestono in Regione:

tutto quanto innanzi premesso e considerato,
le Parti convengono quanto segue:

- 1) tenuto conto della limitata entità territoriale, demografica ed economica del Molise, attivare nei tempi più brevi i contatti necessari per verificare la possibilità di:
 - a) superare nei tempi più brevi la duplicazione organizzativa attualmente esistente nell'ambito degli enti paritetici dell'edilizia, duplicazione che – anche alla luce della persistente situazione di crisi del settore nella regione – non risulta in alcun modo compatibile con l'ottimale gestione delle ridotte risorse disponibili;
 - b) definire, sulla base di specifici accordi delle parti sociali - nel rispetto dei diritti e delle aspettative di ciascuno – le modalità per la gestione sull'intero territorio regionale dei compiti e dei servizi di spettanza degli organismi bilaterali del settore.


Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza (RLST)

Premesso che:

1. la materia è normativamente disciplinata dalla Sezione VII (art. 47, 48,49, 50, 51 e 52) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.,
2. le parti, come in premessa costituite, con Protocollo d'Intesa 2.8.1996 formalmente concordarono che:
 - a. gli RLST, scelti dai lavoratori mediante assemblee di bacino nel numero e secondo le esigenze risultanti. sarebbero stati proposti e designati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori;
 - b. la loro attività sarebbe stata finanziata con una quota del "contributo sicurezza" (pari allo 0,10% calcolato sugli elementi della retribuzione, di cui al punto 3, lett. a), dell'art. 25 C.C.N.L. di settore) mutualisticamente posto a carico di tutte le imprese iscritte alla Edilcassa del Molise;
3. con i successivi accordi 25.01.1999, 05.06.2001, 12.03.2007, intervenuti tra le medesime organizzazioni firmatarie del presente protocollo, furono anche destinate al finanziamento delle attività dei RLST quote – percentualmente variate nel tempo sulla base dei sopra citati protocolli - delle somme maturate a titolo di "bonus decontributivo" sull'APE e sull'APES;


tanto premesso e considerato

le parti convengono quanto segue:



5

- 1) è confermata la validità degli accordi contenuti nel Protocollo d'Intesa 2.8.1996 e nelle successive pattuizioni afferenti la materia dei RLST innanzi richiamate;
- 2) la quota del "contributo sicurezza", di cui al punto 2, lett. b) delle Premesse al presente punto, rimane confermata nello 0,10 % calcolato sugli elementi della retribuzione, di cui al punto 3, lett. a), dell'art. 24 C.C.N.L. di settore fino alla data del 31 marzo 2014; dal 1 aprile 2014, salvo diversa pattuizione nel frattempo intervenuta fra le parti, è determinata nello 0,20% calcolato sugli elementi della retribuzione di cui innanzi;
- 3) le somme maturate a titolo di "bonus decontributivo", di cui al protocollo d'intesa 12 marzo 2007, a decorrere dal 1 gennaio 2013, saranno pari al 2% del contributo per anzianità professionale edile ed anzianità professionale edile straordinaria pari complessivamente al 4,70%. Le somme sopra citate, con la stessa decorrenza, saranno così destinate:
 - a) nella misura del 40% a provvidenze in favore del sistema delle imprese;
 - b) nella misura del 60% secondo i criteri e le modalità che le parti definiranno entro e non oltre il 28 febbraio 2013. Entro la stessa data le parti decideranno in merito al reperimento delle risorse necessarie per l'espletamento dei nuovi compiti disciplinati nel presente contratto a carico degli enti paritetici di settore;
- 4) il servizio di RLST sul territorio della Regione Molise sarà svolto da soggetti designati dalle Segreterie Regionali di Feneal UIL, Filca CISL e Fillea CGIL, che opereranno nei tre ambiti territoriali della Regione (Campobasso e Medio Molise, Termoli e Basso Molise, Isernia e Alto Molise); il loro numero sarà determinato in relazione alle esigenze del territorio e alle risorse finanziarie disponibili;
- 5) la gestione dei RLST è affidata ad un'associazione non riconosciuta senza fine di lucro, denominata "A.P.S.E.M." (*Associazione per la sicurezza edile molisana*), che sarà costituita tra le federazioni regionali molisane di Feneal UIL, Filca CISL e Fillea CGIL entro il 31 gennaio 2013 ed amministrata da un Consiglio Direttivo di tre componenti nominato in misura paritetica dalle stesse tre organizzazioni; il controllo contabile sulla gestione delle risorse finanziarie dell'associazione - svolto ai sensi dell'art. 2403 e seguenti del Cod. Civ. in quanto compatibili - sarà esercitato da un Organo di Controllo /Collegio Sindacale, costituito da uno a tre componenti scelti tra professionisti iscritti nell'Elenco dei Revisori Contabili;
- 6) lo statuto dell'associazione di cui al precedente punto 5) sarà trasmesso agli organi direttivi dell'ACEM Molise;
- 8) entro 30 giorni dalla costituzione dell'associazione di cui al punto 5) le parti firmatarie del presente protocollo s'impegnano ad approvare il regolamento delle attività degli RLST e per la loro interazione con il sistema bilaterale;
- 9) l'associazione, di cui al precedente punto 5) - entro 30 gg. dalla sua costituzione e dall'approvazione del regolamento di cui al punto precedente - provvederà all'assunzione a tempo indeterminato dei soggetti designati a svolgere le funzioni di RLST, di cui al precedente punto 3), con inquadramento nel livello della Classificazione dei Lavoratori corrispondente alle mansioni a loro affidate;
- 10) entro 15 gg. dalla comunicazione dell'avvenuta costituzione dell'associazione, la Edilcassa del Molise dovrà provvedere al trasferimento dei fondi, presso di essa maturati al 31 dicembre 2012 per la gestione dei RLST, alla neo costituita associazione. Successivamente, con cadenza mensile, dalla



stessa Cassa saranno trasferite all'associazione le somme periodicamente versate dalle imprese per il titolo sopra indicato;

11) con cadenza quadrimestrale il Consiglio Direttivo dell'associazione, di cui al precedente punto 5, dovrà trasmettere alle Organizzazioni stipulanti il presente accordo una relazione, vistata dall'Organo di Controllo/Collegio Sindacale, con la dettagliata descrizione delle attività svolte e delle risorse impiegate nel periodo considerato insieme ad eventuali proposte per l'ottimizzazione delle attività affidate. Ciascuna delle Organizzazioni di cui innanzi potrà chiedere alle altre la convocazione di un incontro per la valutazione dei risultati e per l'esame delle eventuali problematiche emerse;

12) ogni anno l'associazione, come sopra individuata, trasmetterà entro trenta giorni dall'approvazione alle Organizzazioni in premessa costituite:

a) il Conto Consuntivo approvato per l'esercizio precedente, accompagnato dalla relazione dell'Organo di Controllo;

b) il programma delle attività da svolgere per l'esercizio successivo, corredato dal relativo preventivo di spesa;

13) nei trenta giorni successivi le Organizzazioni stesse s'incontreranno per una valutazione congiunta dei risultati e dei programmi.

Dispositivi antinfortunistici

Sono confermate la disciplina della mutualizzazione nella fornitura dei dispositivi antinfortunistici e l'entità del relativo contributo (0,50% calcolato sugli elementi di cui al punto 3, lett. a) dell'art. 24 del CCNL di settore) stabilite dagli accordi stipulati fra le Parti il 2 agosto 1996 e il 15 maggio 2008.

Il servizio di distribuzione agli operai dei dispositivi antinfortunistici, di cui al presente punto, sarà affidato – una volta entrato a regime – al costituendo Ente Scuola e Sicurezza, cui saranno attribuite le contribuzioni a questo titolo versate dalle imprese iscritte.

Lavoratori immigrati


La tutela e l'assistenza dei lavoratori immigrati per facilitarne l'apprendimento della lingua italiana, la richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno, il rispetto delle specificità culturali e religiose saranno attuate attraverso lo svolgimento di corsi specifici e pubblicazioni multilingue da parte degli enti paritetici di settore.

II – TRATTAMENTI ECONOMICI

Elemento variabile della retribuzione

Ai sensi delle disposizioni contenute negli artt. 12, 39 e 47 del CCNL 12 maggio 2010, e dell'art. 2 del D.L. 25.03.1997, convertito in legge 23.03.1997, n.135, nella determinazione dell'elemento variabile della retribuzione (EVR), le parti hanno tenuto conto dei seguenti parametri:

- 1) numero dei lavoratori iscritti nella Edilcassa del Molise;
- 2) monte salari denunciato in Edilcassa del Molise;
- 3) ore denunciate nella Edilcassa del Molise;



- 4) valore aggiunto del settore costruzioni individuato a livello regionale dall'ISTAT;
- 5) numero delle imprese irregolari iscritte nella "banca nazionale imprese irregolari" (B.N.I.I.).

La prima verifica avviene relativamente all'anno 2012 confrontando i parametri sopra riportati del triennio 2006-2007-2008 con il triennio 2007-2008-2009.

Per l'anno successivo si terrà conto dello scorrimento dei trienni di riferimento come di seguito riportato:

anno 2013: triennio 2007-2008-2009 con il triennio 2008-2009-2010.

Le parti concordano di riconoscere per la regione Molise a titolo di "elemento variabile della retribuzione" da calcolarsi sui minimi di paga base in vigore dal 1° gennaio 2010 (art.12 CCNL) e con decorrenza dal 1° gennaio 2012, il 5%.

Ciascun singolo parametro avrà un peso ponderale come di seguito riportato:

- 1) 20% - numero dei lavoratori iscritti in Edilcassa della Regione Molise;
- 2) 20% - monte salari denunciato nella Edilcassa del Molise;
- 3) 20% - ore denunciate nella Edilcassa del Molise;
- 4) 20% - valore aggiunto del settore delle costruzioni individuato a livello regionale dall'ISTAT;
- 5) 20% - banca nazionale imprese irregolari (B.N.I.I.)

I due parametri per il calcolo dell'EVR a livello aziendale:

- 1) ore denunciate nella Edilcassa;
- 2) volume affari I.V.A., così come rilevata esclusivamente dalle dichiarazioni annuali I.V.A. dell'impresa, presentate alla scadenza.

La prima verifica avviene relativamente all'anno 2012 confrontando i parametri sopra riportati del triennio 2006-2007-2008 con il triennio 2007-2008-2009.

Per gli anni successivi si terrà conto dello scorrimento dei trienni di riferimento come di seguito riportato:

anno 2013: triennio 2007-2008-2009 con il triennio 2008-2009-2010;

anno 2014: triennio 2008-2009-2010 con il triennio 2009-2010-2011.

Per le imprese con soli impiegati: ore lavorate registrate sul L.U.L. (libro unico lavoro).

L'impresa renderà un'autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali all'Associazione datoriale di riferimento, dandone comunicazione alle RSA o RSU ove costituite, utilizzando apposito modello. In ipotesi di mancato raggiungimento di uno o di entrambi i parametri su menzionati, l'EVR sarà erogato in misura pari al 4,5%.

L'ACEM informerà tempestivamente le Segreterie regionali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil. Le OO.SS. nei trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'ACEM provvederanno a loro volta a richiedere un incontro con l'azienda per la verifica dei parametri aziendali. Qualora l'azienda non rispetti la procedura prevista dal C.C.N.L. dovrà erogare l'EVR nella misura concordata a livello territoriale.

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rimanda a quanto all'uopo disciplinato nel citato art.39 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili ed affini.

Le parti si danno atto che l'ammontare dell'EVR come sopra determinato presenta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di decontribuzione e tassazione agevolata delle erogazioni premiali.

L'EVR sarà erogato mensilmente.



The bottom of the document features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there are approximately seven distinct marks, including what appears to be a signature starting with 'Alc', a signature starting with 'RM', and several other illegible signatures. A small number '3' is written near the center of the bottom row of signatures.

L'EVR relativo all'anno 2012 viene riconosciuto a consuntivo per il periodo dal 01 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 in euro 540,00 quale *una tantum* e mensilmente dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2013, come da tabella allegata al presente contratto. La predetta *una tantum* sarà erogata con la mensilità di gennaio 2013.

Mensa

L'indennità sostitutiva di mensa già stabilita, per gli operai e gli impiegati, nel contratto collettivo regionale di lavoro 26 febbraio 2007 è fissata nella misura giornaliera di Euro 5,29 a decorrere dal 01 gennaio 2013. L'indennità sostitutiva di mensa, frazionabile ad ora relativamente agli operai, compete per ogni giornata di effettiva presenza ed è esclusa dal computo di ogni e qualsiasi istituto contrattuale, ad eccezione del trattamento di fine rapporto. Per il periodo pregresso si riconosce a titolo di *una tantum* euro 50,00. Detta somma verrà erogata con la mensilità di gennaio 2013.

Indennità di trasporto

A decorrere dal 01 gennaio 2013 è riconosciuta agli operai, a titolo di concorso nelle spese di trasporto sostenute per recarsi dal luogo di residenza al posto di lavoro, un'indennità stabilita nella misura giornaliera di Euro 1,00, frazionabile ad ora. L'indennità di cui sopra, spettante in misura frazionata per ogni ora di effettiva presenza, non compete in caso di trasporto effettuato con mezzi dell'impresa e va esclusa dal computo di ogni e qualsiasi istituto contrattuale, ad eccezione del trattamento di fine rapporto. Per il periodo pregresso si riconosce a titolo di *una tantum* euro 20,00. Detta somma sarà erogata con la mensilità di gennaio 2013.

Lavori speciali disagiati



A decorrere dal 01 gennaio 2013 è istituita un'indennità per lavori disagiati relativa agli addetti della posa in opera dell'asfalto pari al (15%) da calcolarsi sui minimi di paga base in vigore dal 1° gennaio 2010.

Carenza malattia

Con decorrenza dal 1° gennaio 2013 le parti riconoscono la copertura economica dei primi 3 giorni di malattia – finora oggetto di carenza – per eventi di malattia di durata non superiore a 6 giorni al personale operaio non in prova ed iscritto alla Edilcassa del Molise. Il relativo trattamento economico copre il 2° e il 3° giorno lavorativi di malattia (escluse quindi le domeniche e le festività) la cui misura e modalità di erogazione sono di seguito definite:

- l'indennità, erogata dall'impresa unitamente alla retribuzione del mese, è pari al 100% del trattamento economico giornaliero per l'integrazione di malattia contrattualmente definita;
- il trattamento di malattia in questione è anticipato dall'impresa ed è rimborsato dalla Edilcassa sulla base di apposita domanda presentata dall'impresa stessa. All'atto della liquidazione del rimborso l'impresa beneficiaria deve risultare in regola con i versamenti dovuti alla Edilcassa.

Le parti si incontreranno semestralmente per valutarne l'andamento al fine di apportare eventuali necessari e/o opportuni correttivi.




III - DISPOSIZIONI FINALI


Decorrenza e durata

Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto entra in vigore il 01 gennaio 2013 e avrà validità a tutto il 31 dicembre 2013.


p. l'ACEM-ANEM



p. la FENEALUIL MOLISE



p. la FILCA CISL MOLISE



p. la FILLEA CGIL MOLISE





TABELLA E.V.R.
ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE
NELLA REGIONE MOLISE
IN VIGORE DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013
RINNOVO CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE Accordo 11/01/2013

LIVELLI	MINIMI DI PAGA BASE IN VIGORE AL 01.01.2010	E.V.R. 5%	E.V.R./ORA
7 [^]	€ 1.425,96	€ 71,30	€ 0,41
6 [^]	€ 1.283,36	€ 64,17	€ 0,37
5 [^]	€ 1.069,48	€ 53,47	€ 0,31
4 [^]	€ 998,17	€ 49,91	€ 0,29
3 [^]	€ 926,88	€ 46,34	€ 0,27
2 [^]	€ 834,19	€ 41,71	€ 0,24
1 [^]	€ 712,99	€ 35,65	€ 0,21



The page contains several handwritten signatures and initials in black ink, scattered across the lower half of the document. The signatures are stylized and vary in size and orientation, appearing to be personal or official marks of approval or identification.